

**ELEMENTI DI RIFERIMENTO PER LA PREDISPOSIZIONE
DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA SELEZIONE DELLE STRATEGIE CLLD
Art. 32-35 Reg. (UE) 1303/2013, art.60-63 Reg. (UE) 508/2014**

Il presente documento fa riferimento ad una procedura unificata in un unico avviso per la selezione sia delle strategie di sviluppo locale che per l'erogazione del sostegno preparatorio. In questo caso, il potenziale FLAG interessato all'assegnazione del sostegno preparatorio è tenuto alla presentazione di una manifestazione di interesse nei termini descritti al successivo punto 3. Il sostegno sarà erogato esclusivamente ai soggetti che hanno presentato strategie di sviluppo locale ritenute ammissibili dal comitato di selezione, anche nel caso in cui tali strategie non dovessero essere selezionate.

Nel caso in cui le Amministrazioni regionali intendano procedere a due procedure distinte per la selezione delle strategie e per il sostegno preparatorio, potranno utilizzare il presente documento per la predisposizione dell'avviso di selezione delle strategie eliminando il contenuto del punto 3 e gli altri riferimenti al sostegno preparatorio inseriti nel testo e provvedere alla pubblicazione di un diverso Avviso per il finanziamento del sostegno preparatorio.

1 Premessa

1.1 Normativa e documentazione di riferimento

- Reg. (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Accordo di Partenariato 2014-2020 sez. 3 e 4 (conforme all'art.14 del Reg. (UE) n. 1303/2013);
- Reg. (UE) n. 508/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativo al Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e per la Pesca (FEAMP) e relativi atti delegati e di esecuzione;
- Reg. (UE) n. 1380/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013 relativo alla politica comune della pesca;
- Strategia Europa 2020 COM (2010)2020;
- Le linee Strategiche della Crescita Blu COM (2012) 498;
- Linee Guida della Commissione Europea per gli Stati Membri ed Autorità di Gestione "CLLD nei Fondi Strutturali di Investimento Europei" giugno 2014;
- Linee Guida della Commissione Europea su "gli orientamenti sullo sviluppo locale di tipo partecipativo per gli attori locali" agosto 2014;
- Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione di esecuzione della Commissione n. C(2015) 8452 F1;
- Piano Strategico Nazionale pluriennale per l'acquacoltura in Italia 2014-2020;
- Piano d'azione per lo sviluppo, la competitività, la sostenibilità della pesca costiera artigianale.

1.2 Oggetto e finalità dell'avviso

Il Programma Operativo FEAMP 2014-2020 approvato con Decisione della Commissione C(2015) 8452 F1 del 25 novembre 2015, prevede l'attivazione dello strumento di sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito CLLD) previsto dagli artt. 32-35 del Reg. (UE) n. 1303/2013 e 60-63 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Oggetto del presente avviso è la selezione delle candidature alle strategie CLLD ai sensi dell'art 33 Reg. (UE) n.1303/2013 e dell'art. 60 del Reg. (UE) n. 508/2014.

Mediante il CLLD si intendono sostenere le strategie di sviluppo locale attraverso il coinvolgimento e la partecipazione attiva del partenariato locale pubblico e privato, la programmazione dal basso, la progettazione integrata territoriale e l'integrazione multisettoriale degli interventi e la messa in rete dei partenariati locali.

L'obiettivo generale dell'operazione è la realizzazione di strategie locali atte a:

- migliorare l'implementazione delle politiche a favore delle zone di pesca ed acquacoltura e, in particolare, di quelle che si stanno spopolando;
- promuovere una maggiore qualità della progettazione locale;
- promuovere la partecipazione delle comunità locali ai processi di sviluppo, contribuendo a rafforzare il dialogo tra società civile e istituzioni locali;
- promuovere il coordinamento tra politiche, strumenti di *governance* e procedure per accedere ai finanziamenti comunitari.

Le strategie di sviluppo locale vengono attuate dai FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) che dovranno concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti tematici, coerentemente con l'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea.

Con il presente avviso, l'Amministrazione regionale invita i soggetti di cui al successivo punto 2 a presentare una domanda per la selezione di una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo sulla base dello schema di cui all'Allegato 1.

2 Condizioni di partecipazione

2.1 Soggetti richiedenti

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo è gestito da Gruppi d'azione locale composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati (art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n. 1303/2013), che presentino le caratteristiche di cui ai successivi punti 2.2, 2.3 e 2.4 del presente Avviso.

In conformità all'art. 61 del Reg. (UE) n. 508/2014, ai fini del FEAMP, i gruppi di azione locale di cui all'art. 32, par. 2, lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, sono designati gruppi di azione locale nel settore della pesca (FLAG).

Possono presentare la propria candidatura i soggetti già costituiti in partenariato.

2.2 Composizione del FLAG

Il FLAG, ai sensi dell'art. 61 par. 3 lett. a) e b) del Reg. (UE) n. 508/2014, deve rispecchiare ampiamente l'asse principale della loro strategia e la composizione socioeconomica della zona tramite una rappresentazione equilibrata delle parti interessate principali, inclusi il settore privato, il settore pubblico e la società civile e deve garantire una rappresentazione significativa dei settori della pesca e/o dell'acquacoltura e/o del settore della trasformazione e commercializzazione del prodotto ittico e di acquacoltura.

La rappresentatività deve essere rispettata sia nella costituzione della compagine del partenariato, sia nella composizione degli organi decisionali (Consiglio di Amministrazione, consiglio direttivo, assemblee). Al fine di garantire la rappresentatività dei partenariati, né le autorità pubbliche, né alcun gruppo di interesse può rappresentare più del 49% degli aventi diritto al voto nell'ambito degli organi decisionali, ai sensi dell'art. 32 par. 2 lett. b del Reg. (UE) n.1303/2013.

Ai sensi dell'art. 34 par. 2 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG scelgono al loro interno un partner capofila per le questioni amministrative e finanziarie, oppure si riuniscono in una struttura comune legalmente costituita.

2.3 Area territoriale

L'area territoriale interessata dalla strategia, nella quale dovranno operare i soggetti richiedenti, deve, come requisito minimo, costituire un insieme omogeneo sotto il profilo geografico, economico e sociale, con una popolazione residente che rispetti i limiti definiti dal Reg. (UE) n. 1303/2013 e dall'Accordo di Partenariato.

La continuità geografica non è un requisito obbligatorio purché siano rispettati i requisiti di cui sopra. Le diverse parti che compongono il FLAG devono essere omogenee in quanto partecipano congiuntamente a determinate attività, o hanno in comune determinate minacce o opportunità, e non necessariamente in termini di continuità fisica.

Tuttavia, l'esperienza pregressa dimostra che una mancanza di continuità può rendere estremamente difficile elaborare e attuare una strategia e un partenariato efficaci. Pertanto, benché non sia obbligatoria, la continuità geografica può essere un fattore determinante per il successo.

Ai sensi dell'articolo 33 (6) del Reg. UE n. 1303/2014, l'area deve avere una popolazione compresa tra 10.000 e 150.000 abitanti.

L'Accordo di Partenariato ha previsto la possibilità di derogare al limite superiore e comunque fino a un massimo di 200 mila abitanti, in caso di:

1. territori ad alta densità di popolazione (superiore a 150 abitanti/kmq);
2. territori che superano i 150 mila abitanti inclusivi di aree omogenee dal punto di vista socioeconomico, ovvero che richiedono l'inclusione di territori contermini per una più efficace specificazione delle SSL attuate con l'intervento dei Fondi.

Nella domanda da presentare dovrà essere pertanto incluso l'elenco dei Comuni ricadenti nell'area interessata e la relativa popolazione residente (dati relativi alla densità demografica della zona interessata) e fornita una breve descrizione dell'area geografica, indicando, secondo il modello di cui all'Allegato 1, le informazioni necessarie per la verifica dei requisiti previsti. Laddove un partenariato intenda richiedere l'applicazione della deroga prevista dall'Accordo di Partenariato, dovrà specificarlo nella domanda e fornire adeguata motivazione che definisca l'omogeneità dell'area complessiva proposta.

Ai fini del calcolo della popolazione, si intende la popolazione residente in base all'ultimo censimento ISTAT.

Inoltre, al fine di garantire la coerenza con la strategia del Programma, l'area deve rispettare almeno uno dei seguenti requisiti:

- **Aspetti legati all'importanza delle attività di pesca e acquacoltura:**

- I. il rapporto tra occupati nella pesca e acquacoltura e nelle attività connesse rispetto agli occupati totali deve essere in generale pari ad almeno il 2%;
- II. presenza di almeno un approdo per la pesca e/o un luogo di sbarco per la pesca e/o un sito portuale peschereccio attivo e/o un valore della produzione ittica rilevante;

- **Aspetti legati al declino economico e sociale dell'area:**

- III. una riduzione della flotta di pesca superiore al 10% rispetto al valore del 2007, in termini di GT oppure di potenza motore (kW) e/o riduzione del valore della produzione superiore al 10% rispetto al valore del 2007;
- IV. densità di popolazione pari o inferiore alla media regionale;
- V. tasso di disoccupazione pari o superiore alla media regionale.

Ciascun territorio a livello comunale può ricadere nell'area di riferimento di una sola strategia di sviluppo locale.

La selezione delle aree avverrà nel rispetto dei criteri per la selezione delle aree stabiliti dal PO FEAMP (par.5.1.2).

2.4 Evidenza delle capacità gestionali

Il FLAG deve dimostrare di disporre di una capacità amministrativa e finanziaria adeguata, con particolare riguardo alla sostenibilità amministrativa della struttura organizzativa gestionale nonché all'adeguatezza, in termini qualitativi e quantitativi, delle risorse umane per la gestione delle attività previste.

Pertanto, nella domanda da presentare il FLAG deve esplicitare il numero di risorse umane interne ed esterne, le modalità organizzative interne e le modalità di coinvolgimento della comunità locale in termini di eventi, strumenti e metodologie innovative, azioni di comunicazione ed informazione.

Il FLAG deve possedere delle strutture organizzative adeguate che comprendano almeno le seguenti figure professionali:

- Direttore, con esperienza professionale di almeno 10 anni, di cui almeno 5 con funzioni di direzione e coordinamento;
- Responsabile amministrativo finanziario (RAF), con esperienza professionale di almeno 5 anni nella gestione dei Fondi Comunitari, in attività di gestione, monitoraggio, rendicontazione.

2.5 Costi ammissibili

La misura prevede il sostegno di attività strettamente correlate alla definizione, supporto ed attuazione della strategia di sviluppo locale.

In base all'art. 35, del Reg. UE n. 1303/2014, il sostegno dei Fondi SIE interessati allo sviluppo locale di tipo partecipativo comprende:

- a) i costi del sostegno preparatorio, consistente in sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti, nell'ottica di elaborare e attuare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.
- b) l'esecuzione delle operazioni previste nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo;
- c) la preparazione e la realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale;
- d) i costi di esercizio connessi alla gestione dell'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo consistenti in:
 - -costi operativi;
 - -costi del personale;
 - -costi di formazione;
 - -costi relativi alle pubbliche relazioni;
 - -costi finanziari;
 - -costi connessi alla sorveglianza e alla valutazione specifica della strategia;

e) i costi di animazione connessi alla strategia.

Il sostegno per i costi di esercizio e animazione di cui al paragrafo precedente non supera il 25 % della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Periodo di eleggibilità della spesa

Sono ammissibili le spese effettivamente sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di cui al presente avviso, nonché quelle precedenti alla presentazione dell'avviso, fermo restando la coerenza con le previsioni del Programma Operativo ed il rispetto delle previsioni ex articolo 65 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Nel caso delle spese relative al sostegno preparatorio, per la verifica delle disposizioni in materia di periodo di eleggibilità della spesa, farà fede la data di presentazione della manifestazione di interesse di cui al successivo punto 3 del presente Avviso.

Contabilità separata

Le spese sostenute devono essere effettuate con modalità tracciabile e nel rispetto delle norme previste in materia di spese ammissibili ed in particolare dell'art. 65 del Reg. (UE) n. 1303/2013, delle norme nazionali riferite a tutti i Fondi SIE, delle Linee guida sulle spese ammissibili del PO FEAMP.

L'acquisizione di personale esperto deve avvenire in base a procedure di evidenza pubblica alle quali deve essere data adeguata visibilità e sulla base di principi di trasparenza, competenza e non discriminazione, attraverso:

- acquisizione mirata di singoli apporti professionali, per prestazioni di natura temporanea e altamente qualificata;
- assegnazione di incarichi per servizi a società/enti esterni.

La selezione del personale per la gestione amministrativa e finanziaria delle attività del FLAG può avvenire anche avvalendosi di banche dati di esperti appositamente istituite dai FLAG o dai loro partner o dalle Amministrazioni regionali e la selezione dovrà essere effettuata in base a parametri oggettivi di competenza e di esperienza. Devono essere preventivamente indicati, già in fase di selezione, la durata, il luogo, l'oggetto ed il compenso della collaborazione.

Per evitare conflitti di interesse tali incarichi non potranno essere conferiti a componenti degli organi decisionali del partenariato.

Per l'acquisizione di beni e servizi, i partenariati sono tenuti ad adottare procedure, anche mediante specifici regolamenti interni, nel rispetto dei principi della normativa sugli appalti pubblici.

3 Sostegno preparatorio

Ai fini dell'erogazione del sostegno preparatorio ai sensi dell'art. 35 par. 1 lett. b) del Reg. (UE) n. 1303/2013, i soggetti richiedenti di cui al punto 2.1, dovranno presentare, entro 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, una manifestazione d'interesse, redatta secondo il modello riportato in Allegato 2. Il riconoscimento delle spese relative al sostegno preparatorio è subordinato alla presentazione della manifestazione d'interesse e sarà assegnato esclusivamente alle strategie ritenute ammissibili dal Comitato di selezione istituito a norma dell'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Laddove il partenariato non sia ancora stato costituito entro i 20 giorni dalla pubblicazione del presente avviso, la manifestazione di interesse potrà essere presentata dall'organismo di diritto pubblico, quale soggetto promotore del costituendo FLAG. In questo caso, in sede di istruttoria della SSL sarà verificata l'effettiva presenza del partner che ha presentato la manifestazione di

interesse nella compagine del FLAG.

Il sostegno preparatorio è ammissibile a prescindere dall'eventualità la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo presentata dal FLAG sia effettivamente finanziata.

4 Elementi per la definizione della Strategia di Sviluppo Locale

4.1 Strategia

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve contenere i seguenti elementi di cui all'art. 33 par. 1 del Reg. (UE) n. 1303/2013:

- a) la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- b) un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- c) una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati. In relazione ai risultati, i target possono essere espressi in termini qualitativi o quantitativi. La strategia è coerente con i programmi pertinenti di tutti i fondi SIE interessati;
- d) una descrizione del processo di associazione della comunità locale all'elaborazione della strategia;
- e) un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- f) una descrizione delle modalità di gestione e sorveglianza della strategia, che dimostri la capacità del gruppo di azione locale di attuarla, e una descrizione delle modalità specifiche di valutazione;
- g) il piano di finanziamento per la strategia, compresa la dotazione prevista da ciascun fondo SIE interessato.

La strategia dovrà essere presentata utilizzando il modello di cui all'Allegato 1.

La strategia di sviluppo locale viene attuata dal FLAG attraverso Piani di Azione locale (PdA) e dovrà concentrarsi prioritariamente su un massimo di tre ambiti di intervento tra quelli indicati dall'Accordo di Partenariato approvato dalla Commissione Europea il 29.10.2014, da scegliere tra i seguenti:

- a) sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- b) sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);
- c) turismo sostenibile;
- d) cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- e) valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- f) valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- g) accesso ai servizi pubblici essenziali;
- h) inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
- i) legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
- j) riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- k) reti e comunità intelligenti;
- l) diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Nel caso in cui vengano scelti più ambiti tematici, la strategia di sviluppo formulata deve dare conto della connessione tra i temi e non rappresentare una mera sommatoria di ambiti tematici.

La strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo deve perseguire almeno uno degli obiettivi

previsti dall'art. 63 par. 1 del Reg. (UE) n. 508/2014:

- a) valorizzare, creare occupazione, attrarre i giovani e promuovere l'innovazione in tutte le fasi della filiera dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- b) sostenere la diversificazione, all'interno o all'esterno della pesca commerciale, l'apprendimento permanente e la creazione di posti di lavoro nelle zone di pesca e acquacoltura;
- c) migliorare e sfruttare il patrimonio ambientale delle zone di pesca e acquacoltura, inclusi gli interventi volti a mitigare i cambiamenti climatici;
- d) promuovere il benessere sociale e il patrimonio culturale nelle zone di pesca e acquacoltura, inclusi la pesca, l'acquacoltura e il patrimonio culturale marittimo;
- e) rafforzare il ruolo delle comunità di pescatori nello sviluppo locale e nella governance delle risorse di pesca locali e delle attività marittime.

Il FLAG selezionato dovrà presentare all'Amministrazione Regionale, entro il 2019, una revisione intermedia della strategia che tenga conto dei risultati fino ad allora conseguiti e dell'esito delle valutazioni svolte. Tale revisione dovrà riaggiornare l'analisi territoriale e ricalibrare gli obiettivi e le attività inizialmente previste, al fine di indirizzare efficacemente la strategia al raggiungimento dei risultati attesi.

4.2 Cronoprogramma

Nella Strategia il FLAG deve indicare la tempistica di riferimento per lo svolgimento delle attività previste, presentando, mediante un Diagramma di Gantt, una pianificazione coerente ed adeguata, al fine di stabilire la corretta successione delle azioni, in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target individuati nella strategia.

4.3 Dotazione finanziaria

La dotazione finanziaria pubblica complessiva (comunitaria e nazionale) della strategia presentata deve essere ricompresa tra 1 milione e 5 milioni di euro, in base alle soglie finanziarie per il FEAMP definite dall'Accordo di Partenariato.

Per il sostegno preparatorio potrà essere riconosciuto un sostegno fino al 100% delle spese considerate ammissibili fino ad un importo massimo di € 40.000,00, nei limiti delle risorse ad esso relative messe a disposizione dal bando regionale.

In conformità all'art. 62 par. 2 del Reg. (UE) n. 508/2014 ed al PO FEAMP, il FLAG selezionato può chiedere all'Autorità di gestione il versamento di un anticipo. L'importo dell'anticipo è limitato al 50 % del contributo pubblico connesso alle spese di gestione e animazione.

5 Modalità di presentazione e selezione delle strategie

5.1 Presentazione delle domande

Ai fini della partecipazione alla selezione di cui al presente Avviso, la domanda deve essere redatta, pena l'esclusione, in conformità al modello riportato allegato.

La domanda dovrà essere inviata¹ corredata dei previsti allegati c/o la sede Regione entro le ore XX del XX/XX/XXXX.

La domanda dovrà contenere:

¹ Ogni amministrazione potrà prevedere le modalità di presentazione ritenute più idonee purché siano tali da consentire la trasparenza e parità di accesso ai potenziali beneficiari.

- 1) Il modello di domanda riportato in Allegato 1, pena l'esclusione, adeguatamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal legale rappresentante o da un suo procuratore della struttura di gestione del partenariato ovvero del soggetto capofila del partenariato.
- 2) documento di identità in corso di validità del dichiarante.

I candidati devono, altresì, indicare nella domanda il proprio indirizzo, ai fini della eventuale ricezione della documentazione di gara, con specificazione dei recapiti telefonici e degli indirizzi di posta elettronica, ordinaria e certificata.

In riferimento al sostegno preparatorio, dovrà essere presentata separatamente una manifestazione di interesse, redatta sulla base del modello dell'Allegato 2, entro 20 gg dalla pubblicazione del presente Avviso.

5.2 Istruttoria

L'istruttoria verrà realizzata da un Comitato di Selezione istituito dall'Amministrazione Regionale, ai sensi dell'art. 33 par. 3 del Reg. (UE) n. 1303/2013.

Nel corso dell'istruttoria sarà verificato il rispetto dei requisiti precedentemente esposti al fine di valutare l'ammissibilità della strategia CLLD.

Successivamente, si procede alla valutazione dei contenuti della proposta sulla base dei criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP in data XX/XX/XXXX

Al termine dell'istruttoria il Comitato trasmette l'esito della selezione all'Amministrazione regionale che lo approva ovvero chiede al Comitato eventuali integrazioni esplicative.

A seguito della selezione, l'Amministrazione regionale pubblica l'elenco delle strategie approvate, dandone preventivamente comunicazione all'AdG.

Qualora lo ritenga opportuno, l'Amministrazione regionale può avviare una fase di discussione con i FLAG al fine di tarare al meglio la strategia e valutare le possibilità di ottimizzarne i contenuti e le azioni proposte.

5.3 Criteri di selezione delle candidature

Come indicato nel PO FEAMP, i criteri di selezione della strategia riguardano:

- Qualità e coerenza della Strategia;
- Qualità e coinvolgimento del partenariato;
- Sistema di gestione e controllo;
- Qualità del Piano di azione;
- Adeguatezza del piano finanziario.

Tali criteri sono stati esplicitati ed approvati dal Comitato di Sorveglianza del PO FEAMP e riportati in allegato al presente Avviso (Allegato 3).

6 Compiti dei FLAG

Ai sensi dell'art. 34 par. 3 e 4 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i FLAG hanno i seguenti compiti:

- a) rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- b) elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi, che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche e che consentano la selezione mediante procedura scritta;
- c) garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al

conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;

d) preparare e pubblicare gli inviti a presentare proposte o un bando permanente per la presentazione di progetti, compresa la definizione dei criteri di selezione;

e) ricevere e valutare le domande di sostegno;

f) selezionare le operazioni e fissare l'importo del sostegno e, se pertinente, presentare le proposte all'organismo responsabile della verifica finale dell'ammissibilità prima dell'approvazione;

g) verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Fatto salvo il paragrafo 3, lettera b) del citato art. 34 del Reg. (UE) n. 1303/2013, i gruppi di azione locale possono essere beneficiari e attuare operazioni conformemente alla strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

7 Aiuti di Stato

Coerentemente a quanto indicato dall'Art. 8 Reg. FEAMP n. 508/2014, se un'attività finanziata nell'ambito del CLLD è finanziata dal FEAMP ed è "collegata alla pesca" (articolo 42 del TFUE), le norme sugli aiuti di Stato non si applicano. Viceversa andrà applicata la normativa di riferimento applicabile.

Le attività che devono essere considerate come "collegate alla pesca" sono quelle che riguardano la produzione, la lavorazione e la commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

8 Responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento è il Dott.....

Sarà attivato uno spazio FAQ in cui confluiranno tutte le risposte della Regione alle domande che perverranno dal territorio.

9 Trattamento dei dati

Tutti i dati saranno trattati nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della riservatezza.

10 Norma residuale

I soggetti selezionati dovranno attenersi alle disposizioni attuative che saranno adottate da parte dell'Autorità di gestione del PO FEAMP 2014-2020, quali Linee guida sulle spese ammissibili, manuali per le attività di controllo e rendicontazione, etc.

Per tutto quanto non previsto nel presente Avviso, si applicano le pertinenti norme europee, nazionali e regionali, nonché le indicazioni del PO FEAMP 2014-2020.

Parte integrante del bando sono i seguenti allegati:

1. Modello di strategie sviluppo locale;
2. Modello di manifestazione di interesse al sostegno preparatorio;
3. Criteri di Ammissibilità;
4. Criteri di Selezione.

11 Allegati